

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 171/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Lottizzazione PANIGAI - Variante n. 1, nel Comune di Treviso (TV).
Pratica: 3366

Codice SITI NATURA 2000: IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio", IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest", IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio";

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dall'arch. Priscilla Mazzoli per conto di Residenza Panigai s.r.l., Gorza Dolores, Gorza Camillo, Giommi Luigi e De Marchi Gabriella, e trasmessa con nota prot. n. 320588 del 24/08/2016;

PRESO ATTO che tale documentazione risulta essere solamente parzialmente conforme con i contenuti di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RISCONTRATO che è comunque possibile procedere all'istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 concernente la realizzazione di:

- cinque lotti destinati all'edificazione per complessivi 7512 m² - 12000 m³ per un'altezza massima di 8,5 m (di cui 5444 m² con destinazione residenziale e 2068 m² con destinazione commerciale-direzionale);
- aree destinate a strade e marciapiedi per complessivi 1110 m²;
- aree destinate a parcheggi pubblici per complessivi 1476 m²;
- aree destinate a verde pubblico, pista ciclabile e ciclopedonale per complessivi 14048 m²;
- area destinata alla cabina ENEL di progetto per complessivi 63 m²;
- aree destinate a verde privato e accesso privato per complessivi 225 m²;
- aree fuori ambito destinate alla realizzazione di parte di pista ciclabile, sede stradale, isola ecologica, baia per mezzi pubblici, percorso pedonale per complessivi 341 m²;
- aree fuori ambito destinate a ponticello ciclopedonale su verde pubblico per complessivi 37 m²;

PRESO ATTO che non è definito un cronoprogramma;

PRESO ATTO che nello studio esaminato non sono evidenziate precauzioni progettuali,

PRESO ATTO che la completa efficacia e operatività del piano in argomento si esaurisce con la presente istanza;

RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del piano in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al par. 2.1 della selezione

preliminare è parziale (manca il file che conserva l'informazione sul sistema di coordinate), anche nella rappresentazione geometrica in ragione delle caratteristiche dell'elemento da rappresentare che deve essere esclusivamente areale;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, le opere e gli interventi in argomento ricadono esternamente ai siti IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio", IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest", IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 2816/2009, gli interventi in argomento non coinvolgono porzioni di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento riconosce i seguenti fattori di perturbazione di cui allegato B della D.G.R. n. 2299/2014 (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";

CONSIDERATO che per le descrizioni riportate nello studio esaminato risultano pertinenti anche i fattori "H01.02 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.07.05 - Altri prelievi d'acqua dal sottosuolo", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

CONSIDERATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori non è rispondente ai criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e che nella determinazione dell'area di influenza (anziché definita sulla base dei valori di fondo) si riportano valori arbitrari (ancorchè, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);

CONSIDERATO che per questi fattori la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che pertanto le stime effettuate, corrispondenti ad un giudizio esperto, sono solo parzialmente congrue nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tengono conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che li determinano;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

RISCONTRATO che il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al par. 2.2 della selezione preliminare è parziale rispetto ai fattori considerati, anche nella rappresentazione geometrica in ragione delle caratteristiche dell'elemento da rappresentare che deve essere esclusivamente areale (manca inoltre il file che conserva l'informazione sul sistema di coordinate);

RITENUTO che siano forniti i dati vettoriali di cui al par. 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare in coerenza con quanto fissato nell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento ha indicato la presenza all'interno dell'area di analisi delle seguenti specie: *Columba palumbus*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis myotis*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*;

PRESO ATTO che, nello studio esaminato, gli effetti conseguenti ai suddetti fattori di perturbazione nei confronti delle specie sono ritenuti essere nulli;

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;

CONSIDERATO che non è stata fornita la stima del grado di conservazione per tutti gli elementi presenti all'interno dell'area di analisi mediante esplicita indicazione delle condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, e che pertanto tale stima è da ritenersi effettuata sulla base del giudizio esperto;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, sono state fornite indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame per tutte le specie di interesse conservazionistico;

RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che per il piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree soggette a trasformazione;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

CONSIDERATO e PRESSO ATTO che, in assenza del cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è esclusa una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario a ridotta vagilità;

RITENUTO che gli interventi in argomento siano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo (indicativamente compreso tra febbraio e agosto);

CONSIDERATO che per la misura degli effetti e per la valutazione della vulnerabilità risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del piano in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda all'esecuzione degli interventi nel periodo indicato, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le

indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

CONSIDERATO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che:

- la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare), e altresì si ravvisa la mancata conformità del dato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 della selezione preliminare;
- i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'arch. Priscilla Mazzoli, la quale dichiara che "attesta, con ragionevole certezza scientifica, l'impossibilità di verificarsi di effetti negativi" e che "il piano indagato nel presente studio è conforme, congruente e aggiornato rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"

e

ESPRIME

un esito favorevole (con prescrizioni) della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Lottizzazione PANIGAI - Variante n. 1, nel Comune di Treviso (TV)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

PRESCRIVE

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. di subordinare al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per l'attuazione di quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato;
2. di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. di consentire esclusivamente l'attuazione di quelle attività che, sulla base dello studio esaminato e della presente istruttoria, sono state ricondotte ai seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi",

"H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e "H01.02 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.07.05 - Altri prelievi d'acqua dal sottosuolo ", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

4. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione del piano in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (e in particolar modo per *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*) ovvero di garantire la disponibilità di superfici di equivalente idoneità per tali specie;
5. di realizzare gli interventi in argomento al di fuori del periodo riproduttivo (indicativamente compreso tra febbraio e agosto);
6. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione delle attività in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda all'esecuzione degli interventi nel periodo indicato al precedente punto 5, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
7. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
8. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
11. di subordinare l'avvio delle attività di cui alla presente istanza al perfezionamento della trasmissione documentale all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
 - a. del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno rappresentati tutti gli elementi progettuali e vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDDT - DM 10 novembre 2011" e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
 - b. del dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDDT - DM 10 novembre 2011" e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
 - c. del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (e gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDDT - DM 10 novembre 2011";

dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, li 29.09.2016